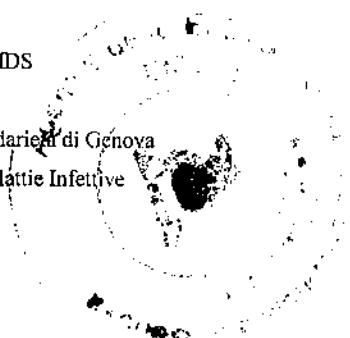


**Verbale di assemblea dei soci**

* * *

Il giorno 19 gennaio 2022, presso la sala del checkpoint IOC'ENTRO in Genova. Vico Indoratori 59R alle ore 13,45, si riunisce in seconda convocazione l'assemblea dei Soci della Sezione Regionale Ligure "A. Terragna" della ANLAIDS Associazione Nazionale per la Lotta contro l'AIDS.

E' presente il signor Giuseppe Costa, nato a Genova, il 18.12.1956 che interviene nella sua qualità di Presidente della Sezione Ligure, il quale, assunta la presidenza, secondo quanto stabilito dallo statuto, constata:

— che è presente il Consiglio Direttivo Sezionale, oltre che nella persona di esso stesso, i Signori Prof. Giancarlo Icardi, Consigliere, Dott. Giovanni Lizzio, Segretario, Dott. Giovanni Cassola, Tesoriere, Avv. Maria Viscoli, Consigliere, Dott.ssa Laura Polero, Consigliere, Dott. Alessandro Castellano;
— che sono altresì presenti, personalmente o rappresentanti per esibite deleghe, i Soci Maria Clelia Galassi, Enrico Costa, Giuliana Melandri, Albero Terragna, Gemma Malerba, Simona Bodanza, Serena Del Lungo, Ercole Gattiglia

— che è inoltre presente personalmente il Revisore Unico Dott. Alessandro Terragna.

Constatato, quindi, che l'assemblea è valida e idonea a deliberare il presidente, previa nomina dell'avv. Viscoli a Segretario, procede con l'illustrazione degli argomenti all'ordine del giorno:

1. Comunicazione del Presidente
2. Approvazione delle modifiche statutarie per adeguamento a D. Lgs.

117/2017 e ss.

3. Varie ed eventuali

Il Presidente prende la parola per illustrare all'assemblea le motivazioni che hanno richiesto la convocazione della presente assemblea.

Il Presidente invita poi a deliberare sulle modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo al fine di adeguare lo statuto vigente dell'Associazione alla normativa di cui al D. Lgs. 117/2017 denominato "Codice del Terzo Settore". A tal fine illustra i principali cambiamenti introdotti dalla normativa cogente e procede con la lettura del nuovo statuto proposto e allegato al presente verbale; invita infine l'Assemblea a deliberare in merito.

Alle ore 14,20 si procede con la votazione: l'Assemblea delibera all'unanimità di approvare il nuovo statuto di Anlaids Sezione Regionale Ligure nel testo allegato al presene verbale

Non essendovi altro da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola il Presidente scioglie la riunione alle ore 14,30.

Il Segretario

Maria Viscoli

Maria Viscoli

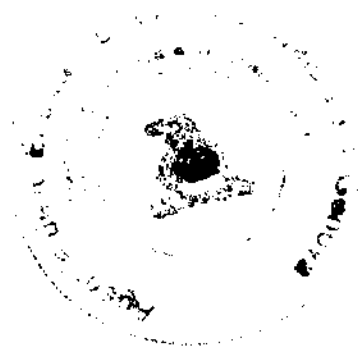
ACCETTAZIONE ENTRATE
25 GEN 2022 141
Genova

Il Presidente

Giuseppe Costa

Giuseppe Costa

(SITUAZIONE)
CONVOCANTI



STATUTO
DELLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA LOTTA CONTRO L'AIDS (Sindrome da
Immunodeficienza Acquisita)
SEZIONE REGIONALE LIGURE "A.Terragna"
ODV

Art. 1 - Costituzione

1. L'Associazione Nazionale per la Lotta contro l'AIDS (Sindrome da Immunodeficienza Acquisita) – Sezione Regionale Ligure ODV", intitolata alla memoria del Prof. Alberto Terragna, è Organizzazione di Volontariato, denominata in seguito l'Associazione. Tale Associazione è costituita ai sensi dell'art. 32 e ss. del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del Codice civile, relative disposizioni di attuazione e le leggi regionali in vigore e persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale.
In particolare, ha lo scopo di promuovere lo sviluppo e la diffusione della ricerca di base, clinica e sociale nel campo dell'infezione da HIV e delle patologie ad essa correlate; di promuovere la prevenzione; di favorire il miglioramento dell'assistenza socio sanitaria a favore delle persone sieropositive e delle loro famiglie; di combattere lo stigma ed ogni forma di discriminazione. L'Associazione condivide i medesimi scopi e principi, che consegue con le medesime modalità, dell'Associazione Nazionale per la Lotta contro l'AIDS, di seguito ANLAIDS ONLUS ETS, ente del Terzo Settore avente personalità giuridica per effetto del D.P.R. 27.01.1988, con sede in Roma, Via Barberini 3.
2. L'Associazione ha sede in Genova.
3. L'Associazione è dotata di proprio codice fiscale n. 95129730107.

Art. 2 - Principi

1. L'Associazione è apolitica ed apartitica e si atterra esclusivamente ad una struttura democratica, all'elettività delle cariche, alla gratuità delle cariche associative, alla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo rimborso delle spese anticipate dall'aderente in nome e per conto dell'associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.
2. Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali (Consiglio Direttivo, Organo di Controllo, Collegio dei Revisori) vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria degli aderenti; le cariche all'interno dei suddetti organi sociali (Presidente, Vicepresidente, ecc.) vengono attribuite dal rispettivo organo.
3. La durata dell'Associazione è illimitata.
4. Il Consiglio Direttivo può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni distaccate anche in altre città della Regione, senza necessità di una deliberazione dell'Assemblea.

Art. 3 - Scopi e finalità

1. L'Associazione non ha fini di lucro, si avvale in modo determinante delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti. L'associazione persegue finalità solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Codice del Terzo Settore, prevalentemente a favore di terzi, in forma di azione volontaria, di erogazione gratuita, di mutualità o scambio di servizi. In particolare si propone di svolgere le proprie attività istituzionali attraverso le seguenti modalità:

- Ricerca – provvedendo a sostenere la ricerca nel campo dell'infezione da HIV e AIDS, attraverso l'erogazione di borse di studio e premi, l'Associazione ed il patrocinio a congressi e corsi di formazione; l'aggiornamento del personale socio sanitario.
- b) Prevenzione ed assistenza – collaborando con Enti pubblici, nazionali e locali, e con organismi del terzo settore per lo studio e per la progettazione di interventi atti a migliorare la prevenzione dell'infezione da HIV e delle malattie a trasmissione sessuale e l'assistenza a favore delle persone che vivono con HIV e dei loro familiari.
 - c) Informazione e sensibilizzazione – facilitando la diffusione di informazione scientifica, sociale e sanitaria, promuovendo la sensibilizzazione della pubblica opinione con particolare riferimento alla lotta alla discriminazione, attraverso iniziative condotte autonomamente o in collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, le Università, gli Istituti di Ricerca, Enti della Pubblica Amministrazione, enti, organizzazioni ed associazioni private.
 - d) Formazione – contribuendo alla formazione di volontari preparati per le differenti esigenze delle persone con HIV/AIDS e garantendo il loro periodico aggiornamento.
 - e) Sostegno alle persone affette da HIV/AIDS – promuovendo, sviluppando e realizzando iniziative e progetti tesi alla soluzione di problemi quotidiani di persone con HIV/AIDS e loro familiari, sia autonomamente che in collaborazione con servizi socio sanitari pubblici ed organizzazioni ed associazioni del terzo settore.
 - f) Cooperazione in favore di Paesi a risorse limitate – svolgendo attività in ambito assistenziale, socio sanitario, educativo, di formazione e prevenzione rivolte a popolazioni di Paesi a risorse limitate, sia autonomamente che in collaborazione con Enti pubblici ed organizzazioni ed associazioni del terzo settore.
- 2. Le attività dell'Associazione devono essere ispirate dalle evidenze scientifiche e improntate al rispetto della persona.
 - 3. L'Associazione, per perseguire le proprie finalità impiega le risorse umane, culturali, sociali, scientifiche ed economiche, sue o dei Soci associati, anche esercitando, a norma dell'art.6 del codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalla legislazione vigente.
 - 4. L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo. Può inoltre esercitare attività di raccolta fondi attraverso richiesta a terzi di donazioni, lasciti, e contributi di natura non corrispettiva.
 - 5. L'Associazione coordina la propria attività, in un'ottica di leale collaborazione, con l'associazione riconosciuta ANLAIDS ETS.

Art. 4 - Aderenti dell'Associazione

- 1. Possono aderire all'Associazione tutti i cittadini che dichiarano di accettare lo statuto le sue finalità e che si impegnino ad operare per il loro conseguimento. Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e doveri e tanto agli aderenti sono garantite pari opportunità.
- 2. Il numero è illimitato.

Art. 5 - Criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti

1. L'Associazione è costituita da:
 - a) Soci Ordinari;
 - b) Soci Sostenitori;
 - c) Soci Volontari;
 - d) Amici dell'Associazione.
2. I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta all'indirizzo email dell'associazione.
3. Sono Soci ordinari coloro che versano la quota "socio ordinario" stabilita dall'Assemblea.
4. Sono Soci volontari coloro che versano la quota "socio volontario" stabilita dall'Assemblea, in misura mai inferiore al 50% della quota prevista per il "socio ordinario". La qualifica di socio volontario è subordinata alla partecipazione attiva, gratuita e con continuità di almeno 6 mesi all'anno, certificata dal Segretario dell'Associazione.
5. Sono Soci sostenitori coloro che versano la quota "socio sostenitore" stabilita dall'Assemblea, siano essi persone fisiche che giuridiche.
6. Sono Amici dell'Associazione coloro i quali contribuiscono liberamente con versamenti a sostegno delle attività dell'Associazione.
7. Presso la sede della Associazione è istituito il registro dei Soci, ove sono indicate le generalità e la qualifica dei Soci. E' compito del Segretario dell'Associazione verificare l'aggiornamento del registro dei Soci, da effettuarsi almeno una volta all'anno, prima dell'Assemblea dei Soci. L'attività in base alla quale viene attribuita ad un volontario la qualifica di Socio Volontario va indicata dettagliatamente nel registro dei Soci.
8. All'atto della domanda di ammissione o del versamento della quota associativa si intende accettato senza riserve da parte dell'aspirante socio lo Statuto dell'Associazione. La domanda viene esaminata dal Consiglio direttivo e, in caso di accoglimento, l'ammissione del socio viene comunicata all'interessato entro 30 giorni ed annotata nel registro dei soci.
9. I Soci cessano di appartenere all'Associazione per:
 - a) mancata corresponsione della quota associativa entro l'anno solare;
 - b) decesso;
 - c) recesso;
 - d) esclusione per incompatibilità con gli scopi perseguiti dall'Associazione, contravvenzione a norme ed obblighi contenuti nel presente Statuto e nel suo regolamento o comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo, accertati dal Consiglio Direttivo.
10. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e comunicata, nel rispetto del contraddittorio, al richiedente o al Socio a mezzo email.
11. Entro 30 giorni dalla notifica il richiedente o il Socio può fare ricorso, mediante lettera raccomandata inviata al presidente dell'Associazione, all'Assemblea dei Soci che si pronuncia in occasione della successiva convocazione.

Art. 6 - Diritti e doveri degli aderenti

1. Gli aderenti hanno pari diritti, doveri e dignità e all'interno della vita dell'Associazione sono garantiti i diritti inviolabili della persona.

2. Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese dell'Associazione. La quota associativa a carico degli aderenti è deliberata dall'Assemblea. E' annuale, non rimborsabile in caso di recesso o perdita della qualità di aderente, è intrasmissibile e non è rivalutabile.
3. Gli aderenti hanno diritto:
 - a) di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa da almeno un mese) e di votare direttamente o per delega;
 - b) di proporsi quale candidati per gli Organi dell'Associazione;
 - c) di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
 - d) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione
 - e) di dare le dimissioni in qualsiasi momento.
 - f) di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta da indirizzare via email al Consiglio Direttivo, presso la sede dell'Associazione e entro 30 giorni dalla richiesta.
4. Gli aderenti sono obbligati:
 - a) ad osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - b) a pagare la quota associativa;
 - c) a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.
5. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono effettuate in modo personale, spontaneo a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure direttamente dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
6. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Art. 7 - Patrimonio e Risorse Economiche

1. L'Associazione provvede al conseguimento degli scopi di cui agli articoli 1 e 3 del presente Statuto con:
 - a) Quote e contributi degli associati;
 - b) Eredità, donazioni e legati;
 - c) Contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici;
 - d) Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - e) Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f) Erogazioni liberali degli associati e di terzi;
 - g) Rendite patrimoniali e proventi e entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del D. Lgs. 3 Luglio 2017, n. 117.
 - h) Altre entrate compatibili con le finalità sociali.
2. L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. I fondi a disposizione dell'Associazione sono depositati presso Istituti di credito individuati dal Consiglio Direttivo.

4. L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo Nazionale, viene approvato dalla Assemblea dei Soci entro 5 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.
6. Ricorrendo i presupposti di legge:
 - a) l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.
 - b) l'Associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Art.8 - Organi Sociali dell'Associazione

1. Organi dell'Associazione sono:
 - a) l'Assemblea Generale degli Aderenti;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) L'Organo di Controllo
 - e) Il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico.
2. Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite e hanno durata di 4 anni.
3. Le sostituzioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo.

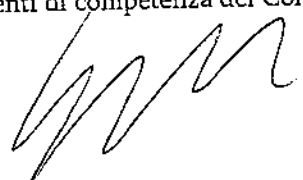
Art.9 - Assemblea Generale degli Aderenti

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione.
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria almeno una volta l'anno per deliberare su quanto previsto nel presente articolo, nonché in via straordinaria ogniqualvolta lo si renda necessario per le esigenze dell'Associazione, ovvero su richiesta di almeno 10 (dieci) Soci in regola con le quote associative. L'avviso di convocazione deve essere inviato per iscritto al domicilio risultante dal registro Soci, a mezzo fax, posta elettronica, raccomandata o telegramma, almeno 15 giorni prima dalla data stabilita.
3. L'Assemblea ordinaria viene convocata per:
 - a) l'elezione dei Consiglieri di prima nomina ed a scadenza di mandato;
 - b) l'elezione dei componenti dell'Organo di Controllo di prima nomina ed a scadenza di mandato, ove previsto;
 - c) l'elezione dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti o del Revisore Unico di prima nomina ed a scadenza di mandato, ove previsto;
 - d) l'approvazione del bilancio annuale e della relazione delle attività, nonché del bilancio preventivo per l'anno successivo;

- e) L'approvazione del bilancio sociale, ove previsto;
 - f) l'esame degli argomenti proposti dal Consiglio Direttivo;
 - g) l'esame degli argomenti proposti da almeno 10 (dieci) Soci che abbiano comunicato preventivamente al Presidente tale proposta almeno 8 giorni prima della data di convocazione;
 - h) la delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e la promozione azione di responsabilità nei loro confronti;
 - i) la discussione e l'eventuale approvazione degli indirizzi e del programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
 - j) la valutazione sul ricorso presentato dal richiedente a cui sia stata respinta la richiesta di adesione all'Associazione o dal Socio a cui sia stato comunicato il venir meno della sua qualifica dal Consiglio direttivo;
 - k) la valutazione e l'eventuale ratifica dei provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi d'urgenza.
3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno dei Soci. Ciascun Socio può essere delegato da un massimo di tre Soci.
4. Qualora l'Assemblea ordinaria non raggiunga il quorum, l'Assemblea ordinaria in seconda convocazione, convocata in un giorno successivo ma non oltre il decimo dalla prima, è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di un quarto dei Soci.
5. L'Assemblea si riunisce in via straordinaria per deliberare su:
- a) eventuali modifiche statutarie ex art. 20 del presente statuto;
 - b) scioglimento dell'organizzazione e conseguente devoluzione del patrimonio ex art. 21 del presente statuto;
 - c) trasformazione, scissione e fusione dell'associazione.
6. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di tutti i Soci. Ciascun Socio può essere delegato da un massimo di tre Soci.
7. Qualora l'Assemblea straordinaria non raggiunga il quorum, l'Assemblea straordinaria in seconda convocazione, convocata in un giorno successivo ma non oltre il decimo dalla prima, è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto al voto.
8. Ciascun Socio può essere delegato da un massimo di tre soci.
9. L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza a condizione che:
- a) sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.
10. Le deliberazioni sono assunte in assemblea ordinaria e straordinaria con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
11. Hanno diritto di voto in assemblea i Soci Ordinari, i Soci Sostenitori e i Soci Volontari in regola con il versamento della rispettiva quota associativa e iscritti al registro degli associati da almeno un mese.

Art. 10 - Il Consiglio Direttivo.

1. L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo composto da sette Soci eletti dall'Assemblea dei Soci tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle Organizzazioni di Volontariato associate, nel rispetto di una equa rappresentanza di genere. L'Assemblea dei Soci provvede altresì alla nomina di due Consiglieri supplenti.
2. Nella prima riunione il Consiglio Direttivo nomina il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.
3. Il Consiglio Direttivo provvede al coordinamento delle Unità Provinciali, secondo le norme del presente Statuto e del relativo regolamento di esecuzione, collaborando con le Unità Provinciali e con i Comitati Territoriali al fine di una migliore implementazione delle attività.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno ogni tre mesi e, in via straordinaria, quando il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno due dei suoi componenti. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti. E' eccezionalmente prevista la riunione telematica attraverso strumenti di comunicazione a distanza.
5. I membri del Consiglio Direttivo decadono dalla carica qualora siano assenti ingiustificati a tre consecutive riunioni del Consiglio medesimo. In caso di impedimento, rinuncia o decadenza di Consiglieri, si provvede alla sostituzione con uno dei Consiglieri supplenti in base alle norme di cui all'art. 12 del presente Statuto.
6. Il Consiglio Direttivo si impegna ad attuare le linee di attività deliberate dall'Assemblea dei Soci e collabora per la migliore realizzazione dei fini statuari sul piano regionale, promuovendo nella propria Regione iniziative intese al conseguimento degli scopi indicati nell'art. 3 del presente Statuto.
7. I fondi a disposizione possono essere impiegati dal Consiglio Direttivo in conformità al programma annuale di attività. Le spese ordinarie relative al funzionamento dell'Associazione sono deliberate dal Consiglio Direttivo.
8. I fondi disponibili devono essere depositati in appositi conti correnti, intestati all'Associazione, accessi presso Poste Italiane S.p.A. o presso Istituti di credito scelti dal Consiglio Direttivo.
9. Entro il mese di aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo dell'anno precedente. Il bilancio, firmato dal Presidente è approvato dall'Assemblea dei Soci. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal consiglio direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il consiglio direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea degli associati per la definitiva approvazione.
10. Competenze del Consiglio Direttivo:
 - a) fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
 - b) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e, ove previsto, il bilancio sociale entro il 30 di maggio di ogni anno;
 - c) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
 - d) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
 - e) eleggere il Presidente e il vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
 - f) accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti; deliberare in merito al venir meno della qualifica di aderente;
 - g) ratificare, nella prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;



- h) redigere regolamenti da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea; assumere o stipulare contratti di collaborazione con il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità di bilancio.
11. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione, nell'ambito dei principi e degli indirizzi fissati dall'Assemblea; può delegare al Presidente il compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione riguardanti la normale gestione dell'Associazione, riservandosi la deliberazione degli atti di straordinaria amministrazione
12. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono conservate a cura del Presidente dell'Associazione o del Segretario, se istituito ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto, e rimangono depositate nella sede dell'Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

Art. 11 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.
2. Il Presidente:
 - a) ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio;
 - b) convoca e presiede il consiglio direttivo e ne esegue le deliberazioni;
 - c) è autorizzato ad eseguire incassi ed accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
 - d) firma i mandati di pagamento;
 - e) svolge gli altri compiti previsti dallo Statuto o dal regolamento di esecuzione.

Art. 12 - Integrazione del Consiglio direttivo e sostituzione del Presidente.

1. In caso di cessazione della carica o dimissioni di uno dei suoi componenti il Consiglio Direttivo provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di consigliere risultato non eletto; o, in caso di parità, privilegiando l'anzianità di iscrizione all'Associazione. I Consiglieri così nominati restano in carica fino al compimento del quadriennio in corso. Ove non fosse possibile fare ricorso a tale modalità o se viene meno la maggioranza dei Consiglieri eletti dall'assemblea, i Consiglieri rimasti in carica convocano l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
2. In caso di cessazione della carica o dimissioni del Presidente questi viene sostituito dal vice Presidente (più anziano nel caso di più Vicepresidenti), sino alla convocazione del primo Consiglio Direttivo che provvederà alla nomina del nuovo Presidente.
3. In mancanza di Vice Presidente il Presidente uscente o dimissionario è sostituito dal Consigliere più anziano.

Art. 13 - Il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere

1. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Può essere delegato dal Presidente del Consiglio Direttivo per lo svolgimento di particolari incarichi.
2. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Segretario. Il Segretario cura la verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo e controfirma i mandati di pagamento, redige e cura il registro regionale dei Soci.

3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Tesoriere che ha la responsabilità dei fondi a disposizione e della cassa dell'Associazione; provvede agli incassi e ai pagamenti, utilizzando esclusivamente i conti correnti postali o bancari intestati all'Associazione.

Art. 14 - Organo di controllo

1. Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, L'Assemblea dei Soci nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.
2. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. I componenti dell'Organo di controllo restano in carica quattro anni, salvo dimissioni o revoca, e sono rieleggibili.
4. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
5. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31 CTS, la revisione legale dei conti. In tale caso tutti i componenti dell'Organo di controllo dovranno essere scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori legali dei conti.
6. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
7. I componenti dell'organo di controllo partecipano al Consiglio Direttivo con funzioni consultive e possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 15 - Collegio dei Revisori o Revisore Unico

1. Nei casi previsti dalla Legge, o per libera determinazione ove l'Organo di controllo non eserciti già il controllo contabile, l'Associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
2. Il Collegio dei Revisori Legali dei Conti o il Revisore Unico sono eletti dall'Assemblea dei Soci anche tra persone che non siano Soci dell'Associazione. In caso di nomina di un Collegio, lo stesso è costituito da tre membri effettivi e da due supplenti, i quali subentrano in caso di dimissioni o revoca di un membro effettivo.
3. I membri del Collegio o il Revisore Unico vengono scelti fra gli iscritti nel ruolo dei revisori legali dei conti. In caso di nomina di un Collegio, lo stesso elegge tra i suoi componenti il Presidente.
4. Al Collegio Nazionale dei Revisori Legali dei Conti o al Revisore Unico competono:
 - a) il controllo della gestione patrimoniale e finanziaria dell'Associazione, accertandone il rispetto delle norme di legge, dei regolamenti e dello Statuto;
 - b) la presentazione all'Assemblea dei Soci della relazione sull'andamento amministrativo e contabile ed economico-finanziaria;

- 5) Il Collegio dei Revisori Legali dei Conti o il Revisore Unico partecipano al Consiglio Direttivo con funzioni consultive che si concretizzano nella formulazione di osservazioni e pareri non vincolanti. I componenti del Collegio dei Revisori Legali dei Conti o il Revisore Unico restano in carica quattro anni, salvo dimissioni o revoca. I componenti del Collegio dei Revisori Legali dei Conti o il Revisore Unico sono rieleggibili.

Art. 16 – Unità provinciali

1. L'Unità Provinciale è costituita dai Soci residenti nella Provincia, che costituiscono l'Assemblea dei Soci dell'Unità Provinciale.
2. L'Unità Provinciale è presieduta dal Coordinatore.
3. L'Assemblea dei Soci dell'Unità Provinciale è convocata dal Coordinatore almeno una volta l'anno per deliberare su quanto previsto nel presente articolo. L'avviso di convocazione deve essere inviato per iscritto al domicilio risultante dal registro Soci, a mezzo fax, posta elettronica, raccomandata o telegramma, almeno 15 giorni prima dalla data stabilita.
4. L'Assemblea dei Soci dell'Unità Provinciale viene convocata per:
 - a) l'elezione del Coordinatore dell'Unità Provinciale;
 - b) l'approvazione del bilancio annuale e della relazione delle attività;
 - c) la discussione e l'eventuale approvazione degli indirizzi e del programma delle attività proposte dal Coordinatore e dai Soci dell'Unità Provinciale.
5. Il Coordinatore ha l'obbligo di inviare al Consiglio Direttivo, all'inizio di ogni anno, il programma di attività contenente l'indicazione dei relativi mezzi finanziari; ha l'obbligo di tenere il registro dei soci dell'Unità Provinciale e di redigere verbale delle riunioni.
6. L'Unità Provinciale dispone di autonomia amministrativa e gestionale, ha l'obbligo di regolarizzare la propria posizione fiscale richiedendo l'iscrizione all'Agenzia delle Entrate di competenza per l'attribuzione del codice fiscale ed è autorizzata all'apertura di un solo conto corrente bancario. Ha inoltre facoltà di iscriversi all'albo provinciale del Volontariato.
7. La raccolta fondi da parte dell'Unità Provinciale non può essere effettuata in nessun modo e con nessun mezzo, inclusi radio e televisioni, al di fuori del territorio provinciale.

Art. 17 - Servizi di Cassa

1. Il servizio di cassa è affidato ad idonei istituti bancari e/o servizio di Banco Posta alle condizioni più economicamente vantaggiose per l'Associazione.

Art. 18- Dipendenti

1. L'associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 33 comma 1 del d.lgs 3 Luglio 2017 n.117.

Art. 19- Volontari

1. L'associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività in modo non occasionale sono iscritti in apposito registro.

2. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro il limite massimo e alla condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
3. Gli aderenti all'Associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie e infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato e per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 20 - Modifiche dello Statuto

1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o almeno da un decimo degli aderenti.
2. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la presenza, in proprio o per delega, di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto al voto e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Ciascun Socio può essere delegato da un massimo di tre soci.

Art. 21- Scioglimento dell'Associazione

1. Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Associazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea straordinaria degli aderenti convocata con specifico ordine del giorno.
2. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni che fornirà l'Assemblea dei Soci al momento della delibera di scioglimento della Associazione.
3. L'Assemblea dei Soci provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 22- Norme di funzionamento

1. Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea, ed in particolare le norme che regolano i rapporti con l'ANLAIDS ETS, sono consegnate agli aderenti congiuntamente ad una copia del presente Statuto.

Art. 23 - Norme di rinvio

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle delibere degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.